Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 25-5837

Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest per la fruizione delle notifiche preliminari ex art. 99 del D.Lgs. 81/08 da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro piemontesi tramite SpreSALweb.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

il settore delle costruzioni, dall'analisi del contesto epidemiologico regionale, continua a essere uno dei comparti individuati come prioritari per rischi lavorativi cui è necessario dedicare una particolare attenzione nella definizione delle attività prevenzionali;

la vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l'obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro;

le Regioni, ai sensi degli artt. 32 e 117 della Costituzione nonché del D.Lgs 81/08 e smi svolgono attività di programmazione e coordinamento dei servizi di Prevenzione delle ASL, garantendo l'erogazione dei servizi anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture che vi operano;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito con il D.Lgs 149/2015, esercita sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.Lgs 81/08. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si articola negli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'art. 13 intitolato "Vigilanza" dispone che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta principalmente dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro;

la vigilanza di cui al citato art. 13 del D.Lgs. 81/08 deve essere esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 e che, a livello provinciale, l'attività di vigilanza deve essere esercitata nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto.

Dato atto che:

l'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i , "Notifica preliminare" prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato territoriale del lavoro) territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII;

con D.D. DB20 n. 972 del 30.11.2010, la Regione Piemonte ha affidato al CSI Piemonte la realizzazione di procedure informatizzate per l'inoltro telematico della notifica preliminare da parte del committente o responsabile dei lavori verso le Aziende Sanitarie Locali, basandosi e utilizzando il sistema MUDE Piemonte.

Richiamata:

la Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 17-1036 "Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte" con cui è stato stabilito che, a partire dal 1° giugno 2020, in tutto il territorio della Regione Piemonte, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all'art. 99 comma 1 del D.Lgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi.

La medesima, inoltre, ha previsto l'impegno che il contenuto delle notifiche preliminari sia fruibile da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro tramite MUDE Piemonte in modalità web application.

Considerato che lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi tra le diverse amministrazioni interessate per la fruizione delle notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08 persegue anche l'obiettivo di fornire un servizio all'utenza che vada nella direzione della semplificazione, della dematerializzazione e del risparmio della spesa.

Visto che:

l'art. 54 del D.lgs. 81/08 prevede che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi:

il comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs. 82/05 prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

l'art. 76 del D.Lgs. 82/05 prevede che gli scambi di documenti informatici nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge;

l'art. 15 della Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/05 e dalla Legge 80/05, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Ritenuto opportuno:

approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere disponibili agli Ispettorati territoriali del lavoro piemontesi le notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08 tramite l'applicativo Spresalweb, integrato con il sistema MUDE Piemonte;

demandare al Direttore della Direzione Sanità e Welfare, la sottoscrizione del suddetto Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i.;

stabilire che l'allegato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i., entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con durata fino al 31 dicembre 2030, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo.

```
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 82/05 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
vista la D.D. DB20 n. 972 del 30.11.2010;
vista la D.G.R. 21 febbraio 2020, n. 17-1036.
```

Dato atto che l'attuazione dell'allegato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i. non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e Ispettorato interregionale del lavoro Nord-Ovest, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere disponibili agli Ispettorati territoriali del lavoro piemontesi le notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08 tramite l'applicativo *Spresalweb*, integrato con il sistema MUDE Piemonte;

di demandare al Direttore della Direzione sanità e Welfare la sottoscrizione del suddetto Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i.;

di stabilire che l'allegato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i. entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con durata fino al 31 dicembre 2030, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo;

di dare atto che l'attuazione dell'allegato Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 e s.m.i. non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art 23, lett d) del D.l.gs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 I. 241/1990 E S.M.I.

TRA

tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), con sede in Torino, Piazza Castello, 165, nella persona del Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Dott. Mario Minola, a ciò autorizzato con D.G.R. n. ______;

Ε

L'Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest (C.F. 97900660586), con sede in Milano, Via Mauro Macchi, 9, nella persona del Capo dell'Ispettorato Interregionale, Dott.ssa Patrizia Muscatello;

di seguito denominate "Parti".

Premesso che:

le Regioni, ai sensi degli artt. 32 e 117 della Costituzione nonché del D.Lgs 81/08 e s.m.i. svolgono attività di programmazione e coordinamento dei servizi di Prevenzione delle ASL, garantendo l'erogazione dei servizi anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture che vi operano;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito con il D.Lgs 149/2015, esercita sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.Lgs 81/08. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si articola negli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro;

il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., all'art. 13 intitolato "Vigilanza" prevede che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta principalmente dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro;

il suddetto Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e s.m.i. si pone nell'alveo dei consolidati rapporti tra le Istituzioni preposte all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro.

Vista la Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/05 e dalla Legge 80/05, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, all'art. 15, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto il D.Lgs 82/05 – Codice dell'amministrazione digitale - che all'art. 50 prevede, tra l'altro, che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali

dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive".

Le parti concordano:

sull'esigenza di perseguire l'obiettivo comune di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso un progressivo rafforzamento dell'efficacia delle azioni di prevenzione e di controllo, nel settore della costruzioni edili:

sull'esigenza che la vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs 81/08 sia esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 dello stesso decreto e che, a livello provinciale, l'attività di vigilanza sia esercitata nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7;

sull'esigenza di semplificare le procedure previste dal comma 3 dell'art. 99 del D.lgs. 81/08 tramite l'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate.

Tenuto conto che:

l'art. 99 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, "Notifica preliminare" prevede che II committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII;

la Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 17-1036 "Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/08 e smi tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte" ha stabilito che, a partire dal 1° giugno 2020, in tutto il territorio della Regione Piemonte, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all'art. 99 comma 1 del D.Lgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi;

la Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 17-1036 conteneva l'impegno che il contenuto delle notifiche preliminari fosse reso fruibile da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro tramite MUDE Piemonte in modalità web application. Fermo restando che, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, il committente o il responsabile dei lavori doveva inviare agli Ispettorati Territoriali del Lavoro copia della notifica preliminare via pec;

nei mesi scorsi si è avviato una fattiva interlocuzione tra la Regione Piemonte e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al fine di rendere fruibili le notifiche preliminari da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro tramite l'applicativo SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi.

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il seguente accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

l'Accordo disciplina lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate per la fruizione delle notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08 al fine di fornire un servizio all'utenza che vada nella direzione della semplificazione, della dematerializzazione e del risparmio della spesa.

Articolo 2 - FINALITA'

Le parti concordano sull'importanza di intensificare le iniziative e le attività per l'innalzamento degli standard relativi alla sicurezza nel comparto dell'edilizia, anche attraverso l'interoperabilità dei sistemi per la fruizione delle notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08.

Le parti concordano sul mantenere l'attività di vigilanza nei cantieri edili consolidando i livelli raggiunti, anche attraverso l'attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti e dallo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati esistenti.

Le parti, al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, concordano sull'importanza del coordinamento tra i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Articolo 3 - NOTIFICHE PRELIMINARI CANTIERI

La Regione Piemonte si impegna a rendere disponibili le notifiche preliminari di cui al comma 3 dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08, nonché le successive eventuali integrazioni, agli Ispettorati territoriali del lavoro del Piemonte tramite accesso all'applicativo SpreSALweb in uso presso i servizi SPreSAL delle ASL.

L'Ispettorato interregionale del lavoro Nord-Ovest si impegna ad accettare che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori alle sue sedi periferiche avvenga, prima dell'inizio dei lavori e nei casi previsti dalla normativa, mediante accesso all'applicativo SpreSALweb in uso presso i servizi SPreSAL delle ASL.

Articolo 4 – ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

L'ampliamento delle funzionalità del sistema informativo SpreSALweb in uso presso i servizi SPreSAL delle ASL piemontesi per rendere fruibili agli Ispettorati territoriali del lavoro le notifiche preliminari trasmesse tramite MUDE Piemonte sarà realizzato dal CSI Piemonte.

Articolo 5 – DURATA, RINNOVO E RECESSO

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo.

Ciascuna parte potrà altresì recedere dall'Accordo, in ogni momento, manifestandone la volontà all'altra parte, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata.

Il recesso potrà essere esercitato qualora vengano meno le finalità di cui al presente accordo, ovvero per sopravvenute disposizioni normative, ovvero in caso di mutamento

degli strumenti tecnologici che implichino per le parti la necessità di modificare le modalità di accesso e fruizione dei sistemi informativi.

Art. 6 - ONERI

L'attuazione dell'allegato Accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio delle parti firmatarie.

Letto confermato e sottoscritto

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Dott. Mario Minola Direttore della Direzione Sanità e Welfare

Per l'Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest

Dott.ssa Patrizia Muscatello; Il Capo dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest